



Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Ivancich

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con ordinanza dirigenziale n. 506 del 08/07/2019 è stato aperto alla circolazione di pedoni e ciclisti il percorso ciclope-donale realizzato sul sedime della ex ferrovia Mestre-Venezia, nel tratto compreso tra via Miranese e via Asseggiano;

Considerato che:

- con nota prot. n. 113150 del 27/02/2020 la Direzione Lavori Pubblici ha inoltrato la richiesta di realizzazione di una variazione altimetrica in corrispondenza dell'intersezione con il percorso ciclo-pedonale della Valsugana;
- l'introduzione di una variazione altimetrica induce i conducenti ad essere maggiormente cauti e a contenere la velocità di transito;

Riconosciuto necessario salvaguardare l'incolumità dei cittadini ed in particolare gli utenti deboli della strada, mettendo in atto la necessaria regolamentazione della circolazione al fine di aumentare i livelli di sicurezza della circolazione ciclo-pedonale, sulla pista ciclabile per i veicoli percorrenti via Ivancich in direzione nord, da via Miranese verso via Asseggiano;

Ritenuto necessario quindi segnalare la presenza di una variazioni altimetriche della strada in Ivancich secondo quanto previsto dalla Figura II 2 dell'art. 85 del "Nuovo Codice della Strada" confermando inoltre i limiti di velocità massima di 30 km/h;

Visti:

- i contenuti dell'art. 179, punto 6. e 7. del D.P.R. del 16/12/1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168, 169 e 179 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"

ORDINA

Direttore dott.ssa S. Battaglia- Dirigente Arch. L. Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre - Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



1. di regolamentare la circolazione in via Ivancich, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare la presenza della variazione altimetrica della carreggiata in corrispondenza con il percorso ciclo-pedonale della Valsugana, per i veicoli percorrenti via Ivancich in direzione nord, da via Miranese verso via Asseggiano;
- 1.2 confermare il limite di velocità massima di 30 km/h;
- 1.3 segnalare l'attraversamento pedonale;

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, della della prescritta segnaletica stradale da parte della Direzione Lavori Pubblici, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 24/10/2000.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, con apposito verbale riportante la data e l'ora.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 28 febbraio 2020

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

Direttore dott.ssa S. Battaglia– Dirigente Arch. L. Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it